REGIONE SICILIANA

CONSORZIO ASI DI CATANIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Sede: Via A. Agosta s.n. Blocco Torrazze - C.da Passo Martino 95121 Catania

C.F. 00121420871

DETERMINAZIONE N. 09 DEL 25.03.2025

Il Commissario Liquidatore Dott. Filippo Rasà

VISTO il D.L. 6 luglio 2011 n. 98, art. 15, come convertito dall'art. 1, comma I, della L. 15.07.2011 n. 111 ("Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell'attività dei commissari straordinari);

VISTA la L.R. 9 maggio 2017, n. 8, art. 4 ("Disposizioni in materia di enti in liquidazione");

VISTO il D.Lgs. 12.01.2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza";

VISTO il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, conv. in legge con modifiche dall'art. 1, comma 1, della L. 29 luglio 2021 n. 108;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n. 433 dell'8.11.2023 (pubblicata sul sito della Regione Siciliana in data 02.02.2023) con la quale è stata avviata la procedura di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI in liquidazione di Catania;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2024 (pubblicata in GURS n.433 del 16.02.2024 insieme ai precedenti provvedimenti), con la quale il sottoscritto è stato nominato Commissario liquidatore del Consorzio ASI di Catania in liquidazione coatta amministrativa;

VISTO l'art. 42 bis del DPR n. 327/2001,

premesso

- che con Verbale n. 7 del 13.04.1989 il Consorzio ASI di Catania approvò il progetto di completamento della viabilità per l'agglomerato di Piano Tavola – Belpasso dichiarando l'opera di pubblica utilità, urgente ed indifferibile;
- che, con Ordinanza n. 22 del 17.02.1992, il Sindaco di Belpasso autorizzò il Consorzio all'occupazione d'urgenza degli immobili indicati nel Piano particellare d'esproprio;
- che, tra i beni indicati in detto Piano, vi era anche l'immobile sito in territorio del Comune di Belpasso individuato in Catasto al Foglio 75, part. 464 (ex part.46) di proprietà dei signori Giuseppe Pruiti Ciarello e Rosario Pruiti Ciarello:
- che il Consorzio si immise nel possesso dell'immobile, come da relativo verbale, in data 16.05.1992 ed eseguì i lavori previsti trasformando irreversibilmente il bene occupato;
- che il periodo di occupazione legittima, fissato in anni cinque (dal 16.05.1992 al 16.05.1997), decorse senza che venisse emesso il decreto di esproprio;
- che, conseguentemente, il TAR Catania, adito dai proprietari del bene occupato, condannò, con Sentenza n. 2865 del 20.09.2021, il Consorzio ASI di Catania in liquidazione "*a restituire ovvero ad acquisire il bene illegittimamente occupato e a risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis DPR n. 327/2001*" condannando anche il medesimo Consorzio alla refusione delle spese di lite;

- che il Consorzio non diede esecuzione a tale Sentenza e, quindi, i predetti Signori Pruiti Ciarello proposero sempre al TAR Catania giudizio d'ottemperanza al giudicato (R.G. n. 948/2024);
- che il TAR Catania emise la Sentenza n. 2725 del 29.07.2024 con la quale condannò il Consorzio a dare esecuzione alla predetta Sentenza n. 2865/2021 condannando, per l'ipotesi di persistenza dell'ottemperanza Commissario *ad acta* il Segretario Comunale del Comune di San Giovanni La Punta;
- che, nelle more, il Consorzio ASI di Catania in liquidazione era stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
- che, di conseguenza, il Consorzio si costituì nel predetto giudizio di ottemperanza perché il Giudice amministrativo prendesse atto della pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa e dichiarasse l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza quanto meno con riferimento al credito relativo alle somme dovute dal Consorzio a titolo di risarcimento danni per illegittima occupazione;
- che, ad avviso della costante giurisprudenza, nonostante l'avvio della predetta procedura, l'Ente è comunque tenuto a determinarsi in merito all'acquisizione al proprio patrimonio del bene illecitamente appreso (CGARS 05.11.2018; TAR Catania 31.05.2023 n.1747);
- che, conseguentemente ed in considerazione dell'ormai avvenuta irreversibile trasformazione dell'immobile a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, lo scrivente Commissario, onde evitare l'insediamento di Commissario *ad acta* e la condanna alle spese di lite, ha trasmesso e depositato al TAR Catania la Comunicazione prot. n. 2177 del 15.01.2025 , contenente la propria decisione di acquisire, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 *bis* del DPR 327/2001, al patrimonio del Consorzio l'immobile in questione (in Catasto al Foglio 75, part. 464 - ex part.46) di proprietà dei signori Giuseppe Pruiti Ciarello e Rosario Pruiti Ciarello),
- che le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'occupazione illegittima, calcolati in base ai criteri dettati dalla medesima norma ed in forza della stima effettuata dal CTU in giudizio, sono stati determinati in € 78.686,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale (pari al valore venale del bene), in € 7.869,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale (10% del valore del pregiudizio patrimoniale), € 92.707,97 a titolo di risarcimento per occupazione senza titolo con rivalutazione ed interessi per un totale di € 179.262,97 ;
- che tali importi, aggiornati, quanto a rivalutazione ed interessi, alla data del 31 marzo 2025, sono i seguenti € 78.686,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale (pari al valore venale del bene, che non muta), in € 7.869,00 a titolo di pregiudizio non patrimoniale (10% del valore del pregiudizio patrimoniale, che conseguentemente non muta), € 100.494,00 a titolo di risarcimento per occupazione senza titolo per un totale, di € 187.049,00:
- che tale credito, stante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, potrà essere fatta valere dagli aventi diritto solo a seguito di insinuazione al passivo dell'Ente;

DETERMINA

1. di acquisire al patrimonio del Consorzio ASi di Catania in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 *bis* DPR n. 327/2001 ed in esecuzione delle Sentenze del TAR Catania n. 2865 del 20.09.2021 e n. 2725 del 29.07.2024, l'immobile sito in territorio del Comune di Belpasso individuato in Catasto al Foglio 75, part. 464 (ex part.46) di proprietà dei signori Giuseppe Pruiti Ciarello e Rosario Pruiti Ciarello;

2. di dare atto che il presente provvedimento di acquisizione sanante comporta il trasferimento del diritto di proprietà sospensivamente condizionato al pagamento delle somme dovute (comma 4 cit. art. 42 *bis*);
3. di dare atto che tale pagamento avverrà solo dopo l'insinuazione al passivo dei signori Giuseppe Pruiti Ciarello e Rosario Pruiti Ciarello e a seguito dell'espletamento delle varie fasi della procedura di liquidazione coatta amministrativa in corso nei limiti delle risorse che risulteranno disponibili dopo la liquidazione del patrimonio dell'Ente e nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*;
4. di notificare il presente atto ai proprietari, nelle forma degli atti processuali civili, così come previsto dal 4° comma del più volte citato art. 42 *bis* mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC delia.ginardi@pec.ordineavvocaticatania.it indicato dai medesimi proprietari;
5. di espletare, dopo il pagamento delle indennità e, dunque, al verificarsi della condizione sospensiva, con conseguente trasferimento del diritto di proprietà del bene in capo al Consorzio, tutti gli adempimenti necessari per la registrazione e trascrizione del presente atto con oneri a carico del Consorzio medesimo;
6. di dare comunicazione, entro 30 giorni dal verificarsi della predetta condizione sospensiva, alla Corte dei Conti del presente provvedimento mediante trasmissione di copia integrale,

Il presente provvedimento verrà pubblicato sulla pagina web del Consorzio ASi di Catania in liquidazione coatta amministrativa.

Catania, 25.03.2025

IL COMMISSARIO DEL CONSORZIO ASI DI CATANIA
IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
Dott. Filippo Rasà